

La norma di comportamento Aide riconosce la procedura per la ritenuta sugli interessi

Rimborso Euroritenuta ampio

Deve essere calcolato anche per le voluntary disclosure

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

Il rimborso dell'Euroritenuta spetta anche nella voluntary disclosure (collaborazione volontaria). L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria non può pregiudicare il diritto al rimborso di quanto versato all'estero a titolo di Euroritenuta. Diversamente, infatti, si determinerebbe un'ingiustificata violazione del principio del divieto di doppia imposizione. E questo, in sintesi, il principio affermato dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili nella norma di comportamento n. 208 approvata nella giornata di ieri. Tale orientamento, invero, si innesta nel solco interpretativo tracciato dalla ormai unanime giurisprudenza tributaria (tra le

tante, Ctr Lombardia, sentenze n. 4031/02/2018 e n. 3017/15/19 e Ctr Campania, sentenza n. 9137/02/19).

La cd. Euroritenuta, disciplinata dall'art. 11 della direttiva 2003/48/Ce, consiste in una ritenuta alla fonte che le banche residenti in uno Stato membro Ue (Lus-

L'Agenzia delle entrate ha disconosciuto il diritto allo scomputo dell'Euroritenuta

semburgo, Belgio, Svizzera ecc.) operano sul riparto degli interessi pagati o accreditati a persone fisiche (beneficiari effettivi) residenti in un altro Stato membro.

La disposizione comunitaria è stata recepita a livello interno con il dlgs 84/2005 che, al fine di evitare ipotesi di potenziale doppia imposizione, ha riconosciuto ai contribuenti italiani un credito d'imposta pari all'importo trattenuto.

Considerato, tuttavia, che tali redditi sono, nella

generalità dei casi, soggetti ad imposizione sostitutiva, il decreto consente ai contribuenti di richiedere il rimborso o, in alternativa, di utilizzare in compensazione il credito derivante dall'Euroritenuta.

La questione esaminata dall'Aide nella succitata norma di comportamento, in particolare, riguarda la legittimità del trattamento riservato alla predetta ritenuta dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014.

L'Autorità fiscale, infatti, nell'ambito di detta procedura, ha disconosciuto ai contribuenti, in maniera più o meno generalizzata, il diritto allo scomputo dell'Euroritenuta alla quale taluni dei redditi regolarizzati erano stati assoggettati; ciò, in considerazione, nella maggior parte dei casi, della presunta assimilabilità della procedura di voluntary disclosure a quella di accer-

tamento con adesione, il cui perfezionamento determina la definitività e non contestabilità della pretesa erariale.

Con la norma di comportamento n. 208 emanata ieri, l'Aide ha, in primo luogo, analizzato le differenze fondamentali esistenti tra le due procedure, non solo in relazione alle rispettive fasi di innesco ma, altresì, alle modalità di contraddittorio, liquidazione e versamento. In secondo luogo, ha riscontrato come, oltre a non aver in alcun modo ricondotto gli effetti della procedura di collaborazione volontaria a quelli previsti dal dlgs 218/1997, l'ordinamento nazionale non rechi alcuna disposizione che consenta di disconoscere il diritto al rimborso di un credito tributario, laddove lo stesso risulti spettante, documentato in maniera idonea e ri-

chiesto nei termini previsti. Concludendo, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso integrebbe non solo la fattispecie di doppia imposizione economica ma, altresì, quella di doppia imposizione giuridica, essendo indubitabile come il reddito assoggettato a doppia tassazione sia il medesimo, andando a incidere anche il concetto di capacità contributiva di cui all'art. 53, Cost.

Ciò, specie considerando che, sia la Direttiva 2003/48/Ce, sia la norma interna attuativa riconoscono la necessità di evitare fenomeni di doppia imposizione e che, inoltre, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 55/E del 2005, aveva già individuato in tale finalità la ratio delle suddette disposizioni.

Per l'associazione non riconoscere il rimborso equivale a doppia tassazione

© Riproduzione riservata

Presidenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi
Consiglieri del Lavoro
Gruppo Nazionale dell'Ordine

Presidenti del Lavoro
Soci Nazionale Partecipazioni Aziende

Unione
Lavoratori

Roma Convention Center
"LA NUVOLO"

Festival del Lavoro
2020

ROMA
 XI Edizione
 dal **18 al 20**
 giugno

Info@festivaldellavoro.it www.festivaldellavoro.it

Supporting Partner
 TeleConsul

Main Sponsor
 CAFCDL Wolters Kluwer

Sponsor
 EC Euroconference GIUFFRÉ FRANCIS LEFEBVRE MANAGERITALIA ranocchi ULTRALE WAYOULT

Media Partner
 Economy ItaliaOggi

In collaborazione con...
 Presidenti del Lavoro